

STATUTO

CITTA' SOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH VIA FLORASPE
RENZETTI 31/D

Numero REA: CH - 148971

Codice fiscale: 02057850691

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO del consorzio tra cooperative sociali ai sensi dell'art. 8 della L.
8.11.1991, n. 381 "CITTA' SOLIDALE Consorzio di Cooperative Sociali - ETS".

TITOLO I

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ALLEGATO "B"

REP. 60126

RACC. 17176

E' costituito sotto forma di Consorzio con attività esterna ex art. 2602 CC,
composto per almeno il 70% degli associati da Cooperative Sociali ex art. 8
della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, un consorzio denominato "CITTA' SOLIDALE
Consorzio di Cooperative Sociali - ETS".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali sui consorzi e sulle cooperative. In tutti gli atti e nella
corrispondenza del Consorzio oltre alla denominazione sociale dovranno essere
indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale il Consorzio è
registrato, il numero di registrazione.

Il Consorzio ha sede nel Comune di Lanciano (Chieti) all'indirizzo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie,
di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune indicato al precedente comma e di istituire o sopprimere
ovunque unità locali operative.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che
all'estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di
legge dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2053

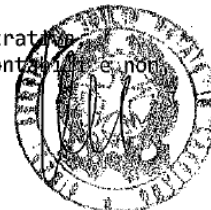
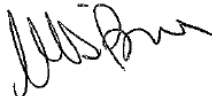
(duemilacinquantatre) e potrà essere prorogata nei modi e termini di legge.

ART. 2

SCOPO-OGGETTO

Il consorzio ha attività esterna e non ha finalità lucrative e persegue i
seguenti scopi:

1. assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da Province, da Comuni e
da qualsiasi ente pubblico, nonché da privati, l'appalto della organizzazione e
gestione di servizi sociali, socio-sanitari assistenziali ed educativi, rivolti
alla generalità dei cittadini che ne necessitano. Tali Servizi possono essere
esternabili per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalle cooperative
consorziate;
2. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle
cooperative consorziate offrendo a terzi, ivi compresi Enti Pubblici e privati,
direttamente o tramite gara d'appalto, licitazione privata, etc. e di servizi di
carattere socio assistenziale ed educativo;
3. favorire, attraverso l'erogazione dei servizi propri del consorzio lo
sviluppo attivo del ruolo della cooperazione sociale sul territorio,
qualificando qualitativamente le forme di collaborazione tra pubblico e privato
privilegiando i fattori quali mutualità, solidarietà, associazionismo no-profit,
tra cooperative;
4. sviluppare interventi nei confronti dei nuovi bisogni socio sanitari ed
educativi anche attraverso la gestione di iniziative e di progetti valorizzanti
la comunità locale;
5. realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnica amministrativa,
gestione ed amministrazione del personale, elaborazione di dati contabili e non



utili alle cooperative consorziate e alle socie;

6. curare il miglioramento economico e sociale delle comunità locali cui il consorzio fa riferimento nonché quello dei soci e dei lavoratori delle cooperative consorziate.

7. assistere e rappresentare le cooperative che lo costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, istituti di credito ecc.

8. vigilare perché i patti intervenuti tra cooperative consorziate, relative all'esecuzione dei servizi, siano scrupolosamente rispettati ed in conformità della legge 381/91;

9. Provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla direzione dei servizi, alla compilazione dei progetti dei relativi preventivi di spesa, nonché all'assistenza tecnica, sempre che tali servizi vengano richiesti dalle cooperative consorziate;

10. Promuovere e gestire attività di formazione e aggiornamento professionale dei soci, dei lavoratori e dei liberi professionisti appartenenti alle imprese consorziate;

11. coordinare il rapporto tra consorziate ed enti pubblici ai fini di rendere più aderente i principi del consorzio e le azioni delle imprese consorziate alle legislazioni regolanti la materia quali Legge 381/91 e legge regionale 85/94;

12. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;

13. attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di formazione, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;

14. promuovere tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dal FSE, FESR, PON, FAMI, ERASMUS, dalla CE e dagli altri Organismi Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali.

La partecipazione al consorzio non comporta per le cooperative aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati tra gli scopi del consorzio stesso.

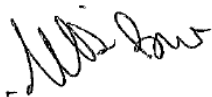
Il Consorzio può gestire servizi, nonché partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali secondo le vigenti norme.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; acquisire e/o ristrutturare immobili anche da concedere in uso a cooperative socie e da gestire in loro favore, con particolare attenzione alle nuove esperienze; acquisire e/o ristrutturare immobili ad uso residenziale e per attività sociali da destinare ai soci o utenti delle cooperative.

Il Consorzio può predisporre "marchi" e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi, tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi preferibilmente cooperative sociali od a consorzi di cooperative sociali aventi attività affini. Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto potrà anche e tra l'altro:



a) costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o l'ammortamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

b) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; attraverso il prestito sociale è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai propri associati ovvero agli enti o società cui il consorzio aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

f) concedere prestiti o finanziamenti ai propri associati per favorire lo sviluppo della loro attività;

g) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

h) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

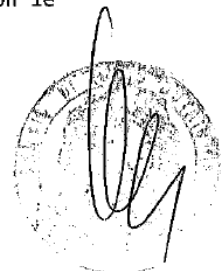
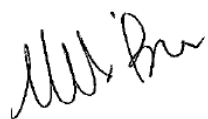
Il consorzio non potrà svolgere attività finanziaria rivolta al pubblico, comprese quelle previste dalle Leggi nn. 1 et 197/1991, e neppure attività di raccolta di risparmio dal pubblico.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il concreto funzionamento del consorzio il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. In particolare i rapporti tra il consorzio ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il consorzio stesso ed i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO II
ART. 3
SOCI



Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le cooperative che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica. Almeno il 70% (settanta per cento) dei soci deve essere costituito da cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e iscritte nell'Albo regionale delle cooperative sociali qualora, per la tipologia di attività del socio, questo costituisca requisito obbligatorio per lo svolgimento dell'attività attraverso il Consorzio.

E' fatto divieto agli associati di partecipare in altri consorzi che perseguono identici scopi ed esplicano una attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione che terrà conto dei settori e dei mercati economici in cui operano i soci, nonché delle loro dimensioni imprenditoriali.

ART.4

PROCEDURE DI AMMISSIONE

Le cooperative che aspirano a far parte del consorzio debbono presentare domanda al consiglio d'amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, specificando:

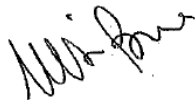
- a) la denominazione e la sede sociale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce al detto organo i poteri relativi;
- c) il numero dei soci iscritti alla cooperativa;
- d) il numero dei dipendenti negli ultimi due anni;
- d) il numero delle quote che la cooperativa si impegna a sottoscrivere.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e delle eventuali modifiche successive;
- 2) certificato comprovante l'iscrizione nel registro prefettizio e presso, l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nonché al registro istituito presso la CCIAA;
- 3) elenco nominativo dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e quello dei probiviri se esistono;
- 4) copia del bilancio annuale degli ultimi due esercizi;
- 5) estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- 6) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni;
- 7) dichiarazione comprovante la caratteristica della mutualità prevalente;
- 8) tutti gli altri documenti che la cooperativa crederà di produrre ed il consiglio di amministrazione del consorzio di richiedere in aggiunta ai precedenti.

Gli altri aspiranti soci dovranno far pervenire all'organo di amministrazione apposita domanda con le proprie caratteristiche e qualità. Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4, delibera sulla domanda, e stabilisce, sulla base di un regolamento approvato, le modalità e i termini per il versamento del fondo sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.



ART. 5
OBBLIGHI DEI SOCI

Le cooperative consorziate ed i soci in genere sono obbligati:

- a versare il valore delle quote sottoscritte;
- ad accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del consorzio sia per l'esecuzione dei servizi appaltati che per la partecipazione ai servizi medesimi;
- ad accettare la direzione tecnica del consorzio per i servizi assunti dalle cooperative stesse;
- a non partecipare, singolarmente o con altre cooperative, a trattative, gare, licitazioni e appalti pubblici e privati ai quali il consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente.

Le cooperative consorziate ed i soci, peraltro, conservano la piena autonomia, in quanto però non siano lesi gli interessi del consorzio.

ART. 6
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Le cooperative consorziate ed i soci cessano di far parte del consorzio oltre che per lo scioglimento anticipato del consorzio stesso e per termine della durata, nei seguenti casi specifici dei singoli consorziati:

- a) Procedure concorsuali di ogni tipo;
- b) Recesso volontario del consorziato;
- c) Esclusione nei casi previsti dal presente statuto;
- d) Per perdita della caratteristica della mutualità prevalente.

ART. 7
SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento di una cooperativa consorziata, il liquidatore ha il diritto di ottenere dal consorzio il rimborso delle quote versate dalla cooperativa stessa nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 11.

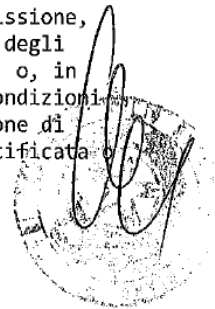
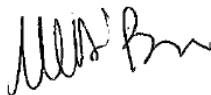
Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa di cooperative consorziate.

Il rimborso delle quote ai soci e alla cooperativa sciolta o posta in liquidazione coatta amministrativa o sottoposta ad altre procedure concorsuali o a quella receduta o esclusa, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto consortile si scioglie limitatamente a detta cooperativa o ogni altri soci, in misura, però mai superiore al loro valore nominale.

Il rimborso delle quote sarà fatto entro sei mesi dall'approvazione del detto bilancio.

ART. 8
RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito alla cooperativa e di altri soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, che non si trovino più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili, per il mutamento dell'oggetto o della forma sociale, o, in quanto per altre sue insindacabili motivazioni, non si trova più in condizioni di far fronte agli obblighi assunti verso il Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consorzio con posta elettronica certificata o con altro mezzo ritenuto idoneo almeno sessanta giorni prima.



Spetta al consiglio di amministrazione del consorzio, riunitosi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, constatare se ricorrano i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso ed a provvedere nell'interesse del consorzio.

L'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, l'organo amministrativo deve verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex art. 2545-quinquies del codice civile, al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti con effetto a partire dalla data di chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

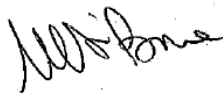
E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra il Consorzio e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

ART. 9 ESCLUSIONE

Il consiglio d'amministrazione del consorzio può escludere senza indugio la cooperativa o gli altri soci:

- a) che non osservino le disposizioni del presente statuto e del regolamento di cui all'art. 31, e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio legalmente prese;
 - b) che non adempiano puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio o si rendano morosi nel pagamento delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione;
 - c) che in qualunque modo danneggino o tentano di danneggiare il consorzio moralmente o materialmente;
 - d) che prendano parte ad imprese, società e simili che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli del consorzio, senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione del consorzio;
 - e) che modificano l'oggetto, o la forma sociale o la loro attività in guisa da rendere incompatibile la propria permanenza nel consorzio con le finalità del consorzio stesso;
 - f) che perdano le caratteristiche della mutualità prevalente, riguardo alle cooperative.
 - g) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato al Consorzio per oltre centoventi giorni;
 - h) in caso di mancata ripetuta partecipazione all'assemblea;
 - i) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- Nei casi di morosità, il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola, e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che l'inadempienza continui.
- L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore o



meno nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte del Consorzio ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo;

b) qualora venisse cancellato dalla categoria di cooperativa sociale, se tale mutamento comporta la discesa al di sotto del 70% (settanta per cento) delle cooperative sociali consorziate e quindi compromette l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del Consorzio stesso;

c) si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare di appalto;

d) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'intestazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche; Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dal consiglio di amministrazione. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio per comportamento concludente del consiglio di amministrazione. I compiti del consiglio di amministrazione, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio.

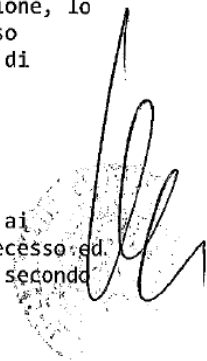
L'organo amministrativo dà immediata comunicazione della delibera a mezzo posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può attivare le procedure arbitrali di seguito meglio indicate.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

ART. 10 PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie (recesso ed esclusione) saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo quanto di seguito previsto e disciplinato.



I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 11
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni indicato nel precedente art. 7. Le quote di partecipazione per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

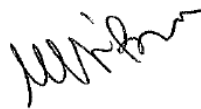
ART. 12
RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota di partecipazione si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione.
TITOLO III

ART. 13
PATRIMONIO DEL CONSORZIO
Il patrimonio del Consorzio è illimitato ed è costituito:
a) dal Fondo consortile costituito dalle quote sottoscritte dalle cooperative consorziate;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
c) da contributi ordinari o straordinari versati dalle cooperative e dei soci su conforme delibera del consiglio di amministrazione;
d) dalla riserva ordinaria, costituita dalle quote degli utili netti indicati nell'art. 14;
e) dalla riserva straordinaria;
f) dal fondo di riserva indivisibile;
g) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili e al regolamento di cui art. 31 del presente statuto;
h) dai contributi che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici;
Ciascun consorziato sottoscriverà n. 5 quote sociali del Fondo Consortile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
E' in ogni caso vietata la distribuzione delle riserve tra le cooperative consorziate durante la vita del consorzio e all'atto dello scioglimento.

ART. 14
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né



essere cedute neppure ad altre cooperative consorziate senza autorizzazione del consiglio di amministrazione. Ogni quota nominativa ha un valore nominale fissato in euro 500,00 (cinquecento/00);
Il Fondo Consortile costituito dalle quote sottoscritte è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso terzi. Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone modalità e termini. Un quarto (1/4) almeno delle quote sottoscritte deve essere versate all'atto della domanda di ammissione al consorzio; il rimanente delle quote sottoscritte deve essere versato entro sei mesi dalla accettazione della domanda di ammissione.

TITOLO IV

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto dal consiglio di amministrazione con criteri amministrativi di oculata prudenza.

TITOLO V

ART. 16

ASSEMBLEA DEI SOCI - DEFINIZIONE - COMPETENZE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

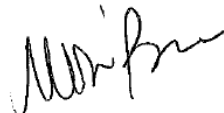
Le assemblee sono costituite dai rappresentanti legali delle cooperative consorziate e dei soci o dai delegati nominati dagli organi sociali competenti in base ai rispettivi statuti, ed in mancanza dalle rispettive assemblee, nonché degli altri soci;

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato del Consorzio;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'M. B. M.'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B. M.', is written below the circular stamp.

- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

ART. 17

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne sia fatta domanda da un numero di cooperative consorziate e dei soci, rappresentante almeno un quinto dei voti spettanti a tutte le consorziate che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal collegio sindacale quando esistente, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà pervenire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con messaggio di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 18

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente il quale nomina il segretario.

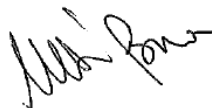
L'ufficio di segretario è assunto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire,



anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Per la validità dell'assemblea ordinaria in prima convocazione devono essere rappresentati la metà più uno, almeno, dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati all'assemblea.

Per la validità dell'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione devono essere rappresentati il 65% (sessantacinque per cento), almeno, dei voti di cui dispongono le cooperative consorziate ed i soci.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza del 65% (sessantacinque per cento) dei voti di cui dispongono le cooperative consorziate ed i soci.

Per l'approvazione della delibera di assemblea straordinaria è necessario il voto di almeno il 65% dei voti di cui dispongono le cooperative consorziate ed i soci.

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

ART. 19

DIRITTI INTERVENTI E DI VOTO

Possono intervenire tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

ART. 20

DECISIONI DEI SOCI PRESE IN FORMA NON ASSEMBLEARE

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazioni assembleare, possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti gli aventi diritto; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta

elettronica.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

ART. 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio di amministrazione è composto da tre a undici componenti, eletti dall'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, esso nomina nel proprio seno un Presidente e un vice presidente.

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di tre mesi.

Gli altri amministratori possono essere non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, 2 comma, del codice civile.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella del Consorzio.

ART. 22

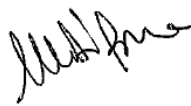
ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi del Consorzio, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con posta elettronica, anche non certificata, e/o con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece



computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

1) ove non si tratti di consiglio totalitario, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

3) che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare la regolarità della convocazione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

4) che siano presenti nello stesso luogo il presidente del consiglio di amministrazione ed il segretario, se nominato, o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

5) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio o video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare alla riunione, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Tutti i luoghi audio o video collegati devono trovarsi nella Repubblica Italiana.

Il collegamento audio o video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare o ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio o video, il presidente del consiglio di amministrazione, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di un ora, dichiara la riunione non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori già iniziati. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, nonostante le votazioni già avvenute, il consiglio di amministrazione dovrà essere riconvocato a termini di legge e di statuto. Il verbale del consiglio di amministrazione deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

ART. 23

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

In particolare:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od



Mano Bre

utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo statuto e dalla legge;

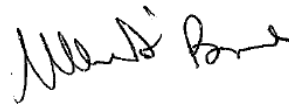
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire i compensi, sulla base di quanto stabilito dal regolamento, per i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine del Consorzio o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti del Consorzio in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dal Consorzio fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione, delegando, se del caso, dette funzioni al Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscano alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti o ad un Direttore.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri



seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 24
PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale del consorzio, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del consiglio d'amministrazione ed, in caso di sua assenza o d'impedimento, al vicepresidente ed, in mancanza anche di quest'ultimo, al consigliere che verrà delegato dal consiglio. Il Presidente può riscuotere sia da pubbliche amministrazioni che da privati qualsiasi somma, rilasciandone liberatoria quietanza, senza bisogno di alcuna deliberazione del consiglio; nomina avvocati e procuratori alle liti e, nei casi di urgenza, provvede con i poteri del consiglio, adottando le relative delibere che dovranno essere trascritte in apposito libro. Di tali delibere il Presidente dovrà dare comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. La mancata ratifica della deliberazione da parte del consiglio non ha effetto verso terzi.

ART. 25
DIRETTORE

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore e, quando le condizioni economiche del consorzio lo consentano, anche un vice-direttore. Le attribuzioni e retribuzioni del direttore e del vice-direttore sono determinate dal consiglio di amministrazione o nel regolamento di cui all'articolo seguente.

TITOLO VI
ART. 26
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

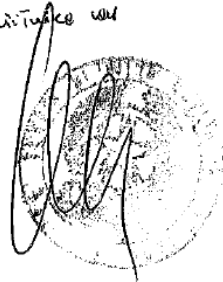
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio, potrà essere disciplinato da un regolamento, compilato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea.

ART. 27
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 L. n. 59/92. Le riserve sociali, comprendenti anche quelle indivisibili, non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento del Consorzio.

*Per il Consorzio "Città Solidale" e per il Consorzio "Cooperative Sociali" e nominare un
"Consiglio Amministrativo" due persone in prima persona veritate.*

Monica D'Bruc



18 di 18